



Munich Personal RePEc Archive

The application of the direct payments to firms

De Pin, Antonio

Dipartimento di Economia - Università Ca' Foscari Venezia

2 December 2016

Online at <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/82553/>
MPRA Paper No. 82553, posted 10 Nov 2017 14:21 UTC

L'applicazione dei pagamenti diretti alle aziende agrarie

Antonio De Pin

Il documento “Strategia Europa 2020” della Commissione Europea contiene la strategia dell’Unione relativamente alle politiche comunitarie, tra cui quella agricola. L’Europa punta alla **crescita intelligente, sostenibile, inclusiva**.

Intelligente, cioè basata sulla conoscenza, innovazione, ricerca e sviluppo, la riduzione dell’abbandono scolastico, l’incremento dei laureati. Sostenibile sotto il profilo delle risorse, più verde, con la riduzione delle emissioni carboniche. Inclusiva, elevando il tasso di occupazione, favorendo la coesione economica, sociale, territoriale, migliorando le competenze dei lavoratori, riducendo la povertà.

Rimpiazza la precedente strategia di Lisbona (2000-10), gli obiettivi dichiarati si traducono nell’occupare il 75% della popolazione tra i 20 e i 64 anni, investire almeno il 3% del PIL nella ricerca, ridurre le emissioni dei gas serra del 20-30%, ottenere almeno il 20% del consumo da energia rinnovabile, limitare l’abbandono scolastico sotto il 10%, innalzare al 40% i laureati, diminuire di almeno 20 milioni i poveri.

All’interno della “Strategia Europa 2020”, il documento “**CAP towards 2020**” indica gli specifici obiettivi della PAC nella produzione agroalimentare più efficiente (produttività, competitività), nella gestione sostenibile delle risorse naturali e lotta al cambiamento climatico (sostenibilità, *greening*), nella coesione territoriale (sviluppo rurale, multifunzionalità). Le implicazioni comportano di riorientare gli agricoltori al mercato, evitando lo smantellamento del settore (abbandono di terra e aziende agrarie), fornendo agli agricoltori strumenti di gestione del rischio di prezzo, al venir meno della protezione doganale garantita da prelievi e restituzioni.

Se nel periodo di programmazione 2007-13 l’Unione Europea aveva impegnato 994 miliardi di euro (1,04% del PIL), per il periodo 2014-20 si fermano, per la prima volta, a 960 miliardi (-3,5%), non solo per la pressione dei paesi pagatori, quanto per la crisi. Alla “crescita sostenibile” è destinato il 47% delle risorse (45% nel periodo precedente), la “conservazione e gestione delle risorse rurali”, sostanzialmente la politica agricola, impegna il 39% dei fondi (43% nel periodo 2007-13), per un totale di 408,313 miliardi di euro, mentre il 6% è riservato alla politica estera dell’UE, il resto all’amministrazione.

Le disposizioni relative alla politica agricola comunitaria sono contenute all’interno di cinque regolamenti, dal 1305 al 1310 del 2013.

E' il regolamento 1307 che riguarda i "pagamenti diretti". Relativo al primo pilastro è anche il 1308, che attiene all'Organizzazione Comune dei Mercati (OCM unica), attinente i singoli prodotti, regolamentazione dei mercati, organizzazione e qualificazione dell'offerta.

Quello del secondo pilastro è il 1305 (Politica di sviluppo rurale), mentre il regolamento 1306, di tipo orizzontale, concerne il finanziamento, gestione e monitoraggio della PAC e il 1310 contiene le disposizioni transitorie. Così, il 1311 (Quadro finanziario pluriennale) indica le modalità di finanziamento di tutte le politiche dell'UE, a cui si accompagna il 1303 sui fondi strutturali (Fondo di sviluppo regionale, Fondo sociale europeo, Fondo agricolo per lo sviluppo rurale, Fondo europeo per la pesca).

Il primo pilastro è finanziato dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA), il secondo dal Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale (FEASR). La spesa per la PAC per il 2014-20 che attiene il primo pilastro va da 42,2 miliardi (2014) a 38 del 2020 (-10%), per un ammontare di 281,8 miliardi. Per lo Sviluppo rurale si passa da 13,6 miliardi a 12 miliardi (-11,2%, complessivamente 89,9 miliardi). In percentuale il primo pilastro arretra dal 29 al 25% dell'intero bilancio UE, la politica per lo Sviluppo rurale da 9,5 all'8%.

Il regolamento (UE) n. 1307/2013 sui pagamenti diretti conferma il disaccoppiamento come principale criterio del sostegno che la Pac eroga; continuando il percorso iniziato nel 2003 con la Riforma Fischler e proseguito nel 2008 con l'Health Check.

Si può quindi affermare che, rispetto al passato, c'è un processo di continuità ma, contemporaneamente, la Commissione ha voluto discostarsi dalle precedenti riforme per puntare ad un sostegno più mirato e più equo, come lei stessa lo ha definito.

Per andare verso un sostegno più mirato, la Commissione ha puntato sullo "spacchettamento" del vecchio pagamento unico aziendale in più componenti allo scopo di avere una maggiore selettività; lo "spacchettamento" è composto da 7 diversi tipi di pagamenti diretti:

- 1) Pagamento disaccoppiato di base;**
- 2) Pagamento disaccoppiato ecologico (greening);**
- 3) Pagamento supplementare per i giovani agricoltori;**
- 4) Pagamento redistributivo per i primi ettari di un'azienda;**
- 5) Pagamento addizionale in aree svantaggiate;**
- 6) Pagamento accoppiato per settori strategici;**
- 7) Pagamento semplificato per i piccoli agricoltori.**

Ogni Stato membro ha potuto decidere di attivare determinate tipologie di pagamenti diretti entro percentuali del massimale nazionale; è importante precisare che alcuni pagamenti sono obbligatori,

mentre altri sono facoltativi e perciò rimessi alle scelte dei singoli Stati membri. L'unica componente che deve essere uguale tra tutti gli Stati membri è quella che si riferisce al pagamento disaccoppiato ecologico, infatti è definita in una percentuale fissa del 30%. Inoltre, la Commissione, per evitare che gli aiuti finiscano in mano a soggetti che hanno poco o nulla a che fare con l'attività agricola, limita l'erogazione dei sostegni ai solo agricoltori attivi.

Allo scopo di perseguire un sostegno più mirato, la Commissione ha adottato un meccanismo che va a ridurre di una determinata percentuale gli importi superiori ad una certa cifra (**degressività**), in modo da migliorare la distribuzione dei pagamenti e rendendo obbligatorio per ogni Stato membro il modello "regionale" di disaccoppiamento (con conseguente abbandono del criterio "storico" per il calcolo dei pagamenti diretti).

In piena continuità con il passato, ad ogni Stato membro è stato fissato un massimale per i pagamenti diretti a livello nazionale. Per quanto riguarda l'Italia, il massimale è pari a 3.902 milioni di euro al 2015 e per **effetto della convergenza scenderà a 3.704** nel 2019 per poi rimanere costante anche nel 2020. Sempre in riferimento ai massimali, la Commissione ha introdotto il nuovo principio della flessibilità tra pilastri, gli Stati membri hanno avuto, così, una duplice possibilità:

- A tutti gli Stati membri è stata concessa l'opportunità di spostare fino al 15% della dotazione nazionale del I pilastro al II pilastro.
- Gli Stati membri hanno potuto anche scegliere di trasferire fino al 15% del proprio massimale per lo Sviluppo rurale alla dotazione per i pagamenti diretti; la percentuale sale fino al 25% per tutti gli Stati membri che ricevono meno del 90% della media Ue dei pagamenti diretti.

Le diverse tipologie di pagamenti diretti		
Pagamenti	Opzione Stati membri	Distribuzione plafond (%)
Pagamento base	obbligatorio	restante
Greening	obbligatorio	30
Pagamento supplementare per i giovani agricoltori	obbligatorio	Max. 2
Pagamento redistributivo per i primi ettari di un'azienda	facoltativo	Max. 30
Pagamento addizionale per le aree svantaggiate	facoltativo	Max. 5
Pagamenti accoppiati	facoltativo	Max. 15
Pagamento semplificato per i piccoli agricoltori	obbligatorio	Max. 10

Il regolamento sui pagamenti diretti ha, inoltre, stabilito un processo di **convergenza tra i vari Stati (convergenza esterna)** membri, con lo scopo di favorire una più equa distribuzione del sostegno riducendo le disparità nel valore medio dei pagamenti diretti presenti con la vecchia riforma. Questo adattamento, che è già in corso, sarà parziale e graduale, in quanto prevede che gli Stati membri nei quali il **livello medio di pagamenti diretti per ettaro è inferiore al 90% della media comunitaria, vedano colmato un terzo di tale divario entro il 2019**. Ciò avviene a spese degli Stati membri il cui livello dei pagamenti diretti è superiore alla media Ue; si tiene però conto, per tali Stati, di limitare al 30% le eventuali “perdite” di sostegno.

1) Il pagamento di base

I **titoli all’aiuto** che riguardano il pagamento di base sono stati assegnati agli agricoltori in relazione ai terreni che il beneficiario possedeva e che ha presentato con la Domanda Unica il 15 giugno 2015.

Agli agricoltori sono richiesti due importanti requisiti per poter ricevere i pagamenti:

- Essere nella condizione di agricoltore attivo;
- Aver presentato una domanda di aiuto nel 2013.

Il **valore unitario dei titoli all’aiuto** viene calcolato ogni anno, dividendo il massimale nazionale o regionale per il numero di titoli fissati a livello nazionale o regionale. Per questo motivo, il valore dei titoli degli agricoltori varierà a differenza di quello che accadeva col vecchio sistema, dove i titoli avevano un valore fisso.

Questo cambiamento rispetto al passato avrebbe potuto comportare delle conseguenze, sotto un aspetto finanziario, anche di grande entità per gli agricoltori; per tale ragione, nei primi anni di applicazione di questo regime, gli Stati membri possono continuare a tenere parzialmente conto del criterio storico per il calcolo del valore dei titoli. Questo periodo transitorio è iniziato nel 2015 e terminerà nel 2019; quindi, entro quell’anno, **tutti i titoli all’aiuto in uno Stato membro oppure nella regione dovranno avere lo stesso valore unitario (convergenza interna)**.

Ogni Stato membro ha potuto scegliere fra tre metodi per il calcolo del pagamento di base:

- **Convergenza totale al 2015:** valore uniforme dei titoli già a partire dal 2015;
- **Convergenza totale al 2019:** lo Stato membro stabilisce il valore unitario iniziale nel 2015 e finale al 2019 e determina gli step annuali di convergenza. Al termine del periodo di convergenza (2019) tutti gli agricoltori avranno titoli di uguale valore, quindi un pagamento uniforme;

- **Convergenza parziale al 2019 o modello “irlandese”**: lo Stato membro determina il valore unitario iniziale al 2015 e determina gli step annuali di convergenza, senza però raggiungere lo stesso valore dei titoli nel 2019 (**scelto dall'Italia**).

Per ricevere il pagamento di base, l'agricoltore in possesso di un titolo lo deve annualmente abbinare ad un ettaro di superficie ammissibile, che corrisponderà a tutta la superficie agricola: seminativi, colture permanenti legnose, prati e pascoli permanenti (tabella). Rimangono non ammissibili gli usi non agricoli e le superfici forestali.

Le definizioni delle tipologie di utilizzo dei terreni	
Uso dei terreni	Definizioni
Superficie agricola	Qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti o colture permanenti
Seminativo	Terreno utilizzato per coltivazioni agricole avvicendate o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma dei regolamenti sullo sviluppo rurale. Rientrano anche le coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili
Colture permanenti	Colture fuori avvicendamento, che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: frutteti, vigneti, oliveti, agrumeti, ecc. Ne fanno parte anche i vivai, il bosco ceduo a rotazione rapida, i castagneti da frutto
Prato permanente	Sono terreni utilizzati per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compresi nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da almeno cinque anni; può comprendere altre specie adatte al pascolo purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti

Un ultimo rilevante aspetto da evidenziare per quanto riguarda il pagamento di base, è quello della **riserva nazionale**, che è stabilita da ogni Stato membro sino al massimo del 3% del relativo massimale. La riserva nazionale è stata alimentata nel primo anno di applicazione del regime del pagamento di base, riducendo questo pagamento di una percentuale lineare inoltre cresce grazie ai titoli che non sono stati utilizzati o attivati per due anni consecutivi.

Gli scopi per i quali gli Stati membri possono utilizzare la riserva nazionale sono i seguenti:

- Assegnare titoli in via prioritaria a giovani agricoltori e/o nuovi agricoltori che iniziano ad esercitare l'attività agricola, di età compresa tra i 18 e 65 anni;
- Assegnare titoli agli agricoltori per evitare l'abbandono di terre;

- Assegnare titoli al fine di compensare gli agricoltori per svantaggi specifici;
- Assegnare titoli agli agricoltori quando l'assegnazione è stata negata per circostanze eccezionali o per cause di forza maggiore.

Oltre ad assegnare nuovi titoli ad agricoltori che non ne detengono, la riserva nazionale consente anche l'aumento del valore dei titoli già detenuti.

1.2) Il pagamento ecologico (greening)

Il greening è stato definito dal regolamento come un pagamento per le pratiche agricole che portano benefici all'ambiente e al clima, che dovrebbe remunerare la produzione di beni pubblici, in accordo con i fini della Strategia Europa 2020.

Tra le 7 tipologie di pagamenti diretti, il greening è la seconda componente per importanza, subito dopo il pagamento di base; ed è l'unica che gli Stati membri non possono arbitrariamente definire perché è stata **fissata al 30%**, uguale per tutti.

Gli agricoltori hanno diritto a questo pagamento a condizione che rispettino tre pratiche agricole che sono considerate salutari e vantaggiose per clima e ambiente:

- 1) Diversificazione delle colture;**
- 2) Conservazione dei prati permanenti esistenti;**
- 3) Presenza di aree di interesse ecologico.**

Per quanto concerne la diversificazione delle colture, essa interessa solo le superfici a seminativo. Se le superfici a seminativo presenti in azienda sono inferiori ai 10 ettari non c'è nessun obbligo di diversificazione; se l'azienda è compresa tra i 10 e i 30 ettari a seminativo, l'agricoltore deve prevedere almeno 2 tipi di colture, con la coltura principale che può coprire al massimo il 75% della superficie; infine quando l'azienda supera i 30 ettari di seminativo, l'agricoltore deve rispettare minimo 3 diversificazioni di colture, con la coltura principale che ricopre al massimo il 75% e le due colture principali che non possono superare il 95%.

Sono escluse dall'obbligo di diversificazione, le aziende le cui superfici sono interamente investite a colture sommerse (come ad esempio, il riso) per una significativa parte dell'anno ed anche le aziende con superfici a maggese o a foraggio o prati e pascoli permanenti, per oltre il 75%, a condizione che i seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari.

Per quel che riguarda il mantenimento dei prati permanenti, gli agricoltori non possono trasformare queste superfici in seminativi, ma li devono mantenere tali. Inoltre c'è anche un limite nella trasformazione contraria; infatti le "superfici di riferimento a prato permanente" che sono state indicate nella Domanda Unica del 15 giugno 2015, non possono aumentare più del 5%.

Una novità riguarda il **Registro dei Prati Permanenti (RPP)** istituito nel 2017 che prevede l'obbligo per tutti gli Stati membri, di mantenere una percentuale minima del 5% nel rapporto tra “prati e pascoli permanenti” e la “superficie agricola totale”; l'obbligo si applica a livello nazionale. Quando lo Stato membro accerta che questo rapporto non è mantenuto, prevede obblighi per i singoli agricoltori di convertire a prato permanente alcuni terreni. In Italia, il rapporto è stato fissato al 3,5% per motivi di sicurezza.

L'ultima condizione da rispettare per ricevere il pagamento ecologico è la presenza di **aree di interesse ecologico**: gli agricoltori devono riservare almeno il 5% dei seminativi dell'azienda, per le aziende il cui seminativo supera i 15 ettari (esclusi i prati permanenti e le colture permanenti quindi anche i vigneti, oliveti, frutteti ecc.), al mantenimento di un'area a valenza ecologica. Sono considerate “destinazioni ecologiche” siepi, alberi, terreni a riposo, terra incolta a bordo dei campi, fasce tampone, elementi caratteristici del paesaggio, superfici oggetto di imboscamento, biotopi, colture azotofissatrici.

Gli agricoltori biologici, proprio in considerazione dei benefici ambientali che la loro agricoltura biologica produce, sono derogati da queste tre condizioni per non sottoporli a ulteriori obblighi e hanno automaticamente diritto a percepire la componente ecologica dei pagamenti.

Per il 2015 e il 2016 il mancato rispetto del greening comportava l'applicazione di sanzioni amministrative che, in proporzione alla gravità, alla durata, alla portata e alla ripetizione di queste inadempienze, generavano una riduzione dell'importo del pagamento verde, fino ad arrivare anche al 100% nel caso di maggiori gravità. A partire dal 2017, le sanzioni amministrative aumentano. Infatti il mancato rispetto del greening comporta, oltre alla perdita del pagamento verde, una sanzione che va a colpire anche gli altri pagamenti: pari al 20% del pagamento ecologico nel 2017 e pari al 25% nel 2018. In altre parole, nei primi due anni (2015 e 2016) il mancato rispetto del greening comportava una riduzione o un azzeramento del relativo pagamento; dal 2017, invece, l'agricoltore che non rispetta il greening, oltre a perdere il pagamento verde subisce, in aggiunta, una riduzione degli altri pagamenti pari al 20 – 25% del greening stesso.

1.3) Gli altri pagamenti

1- Pagamento supplementare per i giovani agricoltori:

Gli Stati membri, per promuovere il ricambio generazionale, possono concedere un pagamento aggiuntivo ai giovani agricoltori destinando fino al 2% del massimale nazionale annuale al finanziamento di questo pagamento. Per “giovani agricoltori” si intendono:

- **Agricoltori che si sono insediati, in qualità di capo azienda, per la prima volta in un'azienda agricola;**

- **Agricoltori che si sono insediati negli ultimi 5 anni;**
- **Agricoltori che hanno meno di 40 anni.**

A questi soggetti, per i primi cinque anni di attività, viene integrato il pagamento di base al loro primo insediamento da un 25%. Gli Stati membri, inoltre, fissano il limite massimo di titoli che possono beneficiare di questo pagamento che non può essere inferiore ai 25 ettari ma non può neanche superare i 90 ettari.

È importante aggiungere che, in base al “Regolamento Omnibus” – rivisitazione della PAC 2014–2020, dal 1° gennaio 2018 – gli Stati membri possono decidere di abolire il tetto massimo di ettari ammissibili per l’aiuto ai giovani agricoltori (che per l’Italia è stato fissato a 90 ettari).

2 - Pagamento redistributivo per i primi ettari di un’azienda

Gli Stati membri hanno il diritto di ricorrere a un pagamento redistributivo per i primi ettari, attraverso il quale possono utilizzare fino al 30 % della dotazione nazionale e ridistribuirla agli agricoltori per i loro primi 30 ettari o per la superficie media dell’azienda se quest’ultima supera i 30 ettari. Un'altra possibilità consiste nell'applicare un pagamento massimo per ettaro. Gli Stati membri che applicano il pagamento redistributivo possono essere esentati dalla **degressività obbligatoria** dei pagamenti di base a partire da 150.000 euro.

3 - Pagamento per le aree con vincoli naturali

Gli Stati membri o le loro regioni possono destinare fino al 5% della dotazione nazionale per concedere un pagamento aggiuntivo agli agricoltori la cui azienda sia situata, in parte o totalmente, nelle aree classificate come soggette a svantaggi o vincoli naturali. Questa disposizione (facoltativa) sarà concessa ogni anno per tutti gli ettari ammissibili che sono ubicati in una zona con vincolo naturale e andrà attivata nel contesto dei titoli all’aiuto per il pagamento di base.

4 - Pagamenti accoppiati

Sono gli aiuti legati alla produzione. Vengono concessi entro specifici limiti quantitativi e sono legati a rese, superfici o numero di capi fissi. Gli Stati membri possono concedere fino all’8% del massimale nazionale a questi sostegni; i Paesi che nel periodo 2010–2014 hanno dedicato più del 5% dei pagamenti diretti ai pagamenti accoppiati (come anche l’Italia), possono destinare al sostegno accoppiato il 13% della dotazione nazionale. In entrambi i casi, la quota può essere aumentata di altri due punti percentuali (arrivando, così, anche al 15%), da destinare esclusivamente al sostegno delle coltivazioni proteiche. Questo aiuto vuole rappresentare un sostegno per tutte

quelle produzioni considerate in difficoltà ma che hanno importanza dal punto di vista sociale, ambientale o economico e fissa l'obiettivo di mantenere i livelli di produzione correnti.

I comparti che possono, in caso di necessità, usufruire degli aiuti sono: cereali, semi oleosi, colture proteiche, legumi da granella, lino, canapa, riso, frutta in guscio, patate da fecola, latte e lattiero-caseari, sementi, carne ovi-caprina, carne bovina, olio d'oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da zucchero, canna da zucchero, cicoria, prodotti orto-frutticoli, bosco ceduo a rotazione rapida. I settori interessati sono praticamente tutti; da questa lista sono esclusi il tabacco e il settore vitivinicolo.

In seguito al "Regolamento Omnibus", in caso di crisi dovute ad un eccesso di produzione, gli Stati membri hanno la possibilità di concedere gli aiuti accoppiati garantendo lo stesso ammontare percepito in un anno precedente anche in caso di riduzione delle produzioni.

5 - Pagamento semplificato per i piccoli agricoltori

Il Reg. Ue 1307/2013 (artt. 60-65) prevede la possibilità di attivare un regime per i piccoli agricoltori, con un **pagamento annuale forfettario** che sostituisce tutti i pagamenti diretti. Non si tratta di una tipologia di pagamento, come nel caso dei giovani agricoltori, ma di un regime che persegue l'obiettivo della semplificazione amministrativa. La partecipazione degli agricoltori al regime è facoltativa, e limitata a 1.250 €.

Gli agricoltori in possesso di titoli all'aiuto assegnati con la presentazione della Domanda Unica il 15 giugno 2015, hanno potuto chiedere, entro il 15 settembre dello stesso anno, di partecipare al regime semplificato per i piccoli agricoltori a condizione che, mentre fanno parte di questo regime, essi mantengano un numero di ettari ammissibili, almeno uguale al numero di ettari ammissibili dichiarati con la DU nel 2015.

Gli agricoltori che partecipano a questo regime sono esonerati dall'obbligo del greening, inoltre devono rispettare regole di condizionalità meno rigorose.

Le dimensioni dell'azienda non influiscono sull'importo che ciascun piccolo agricoltore riceve dal proprio Stato membro.

Per finanziare il pagamento per i piccoli agricoltori, gli Stati membri deducono dal totale degli importi disponibili per i rispettivi pagamenti, qualsiasi importo che spetterebbe ai piccoli agricoltori; inoltre per finanziare questo regime, i vari Stati membri possono utilizzare fino al 10% della dotazione nazionale annuale.

1.4) L'agricoltore attivo

Una rilevante novità che riguarda quest'ultima riforma della PAC, prevede che l'erogazione dei pagamenti diretti sia riservata ai soli agricoltori che rispettano i requisiti di "agricoltore attivo". A dir la verità, nel regolamento sono classificati gli "agricoltori non attivi", che in quanto tali sono esclusi dal sostegno della PAC. Per "agricoltori non attivi", si possono definire:

- Agricoltori che non svolgono attività minima: le persone (sia fisiche che giuridiche) che possiedono superfici agricole, le quali sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e che non svolgono su tali superfici l'attività minima.
- Agricoltori nella lista nera fissata dall'Unione europea: aeroporti, servizi ferroviari, impianti idrici, servizi immobiliari, terreni sportivi e aree ricreative permanenti.
- Agricoltori senza requisiti: le persone (sia fisiche che giuridiche):
 - Le cui attività agricole rappresentano solo una parte irrilevante delle loro attività economiche complessive; e/o
 - La cui attività principale o il cui oggetto sociale non è l'esercizio di una attività agricola.

L'Italia, a tutte queste condizioni, ne ha aggiunte altre:

- Persone fisiche o giuridiche che svolgono direttamente attività di intermediazione bancaria o finanziaria, e/o commerciale;
- Società, cooperative e mutue assicurazioni che svolgono direttamente attività di assicurazione e/o di riassicurazione;
- Le pubbliche amministrazioni ad eccezione degli enti che effettuano formazione e sperimentazione in campo agricolo e degli enti che gestiscono usi civici.

È fondamentale aggiungere che, secondo quanto dice il "Regolamento Omnibus", in vigore dal 1° gennaio 2018 - per gli Stati membri torna facoltativo il requisito di agricoltore in attività per l'accesso agli aiuti; in tal caso, tutti i requisiti fino a qui elencati, sarebbero validi come condizioni per l'erogazione dei pagamenti diretti solo per la prima parte di questo settennio 2014-2020.

1.5) Alcuni limiti

La proposta della Commissione del 12 ottobre 2011 prevedeva il "capping" o tetto aziendale, ossia l'imposizione di un limite massimo ai pagamenti che ogni beneficiario poteva percepire; questo tetto era stato fissato a 300.000 euro. Con l'accordo del 24 settembre 2013 il capping non è stato previsto, in sua sostituzione gli Stati membri utilizzano la **degressività obbligatoria**.

La degressività consiste in una riduzione del 5%, che tutte le aziende subiscono, per gli importi dei pagamenti diretti che superano i 150.000 euro; da questo importo è escluso il pagamento ecologico. Ogni Stato membro, a propria discrezione, può applicare percentuali di degressività superiori al 5%; non c'è un limite massimo alla percentuale che ciascun Stato membro sceglie di adoperare che può quindi giungere anche al 100%.

I fondi risparmiati con la degressività rimangono allo Stato membro, **vanno ad integrare quelli che sono i fondi del secondo pilastro** e possono essere utilizzati senza il requisito del cofinanziamento.

Gli Stati membri possono decidere di attenuare la degressività per le aziende che utilizzano il lavoro dipendente; infatti, al fine di tener conto dell'occupazione, i costi salariali possono essere dedotti prima che venga effettuato il calcolo.

In questo caso, dunque, la **degressività** si applica con questa formula:

$$Im = (PD - Pe) - L$$

Dove:

- Im = importo soggetto alla riduzione della degressività
- PD = pagamenti diretti dell'azienda
- Pe = pagamento ecologico dell'azienda
- L = costo del lavoro dipendente

Gli Stati membri che applicano il pagamento redistributivo per i primi ettari, non devono applicare anche la degressività perché, mettendo entrambe un limite all'ammontare assoluto dei pagamenti diretti delle grandi aziende, svolgono un ruolo simile.

Oltre alla degressività, un altro limite è quello della **soglia minima di aiuto**. Il regolamento prevede che gli Stati membri non eroghino pagamenti diretti agli agricoltori se l'importo totale richiesto non supera una determinata soglia minima. Il Decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014 ha stabilito una soglia minima di 250 euro per il 2015 e il 2016; mentre, a partire dal 2017 l'importo si alza a **300 euro**.